

L'erogazione parziale del rimborso Ires non vale come diniego

Contenzioso

Il mero stop ai bonifici non costituisce silenzio-rifiuto impugnabile nei 60 giorni

Alessia Urbani Neri

La liquidazione parziale di un rimborso eseguita mediante bonifici non costituisce diniego parziale della domanda di rimborso, soggetta all'impugnazione nel termine di 60 giorni dall'erogazione. Lo afferma la Cgt di primo grado di Milano nella sentenza n. 4423/20/2023 (presidente Di Gaetano, relatore Scarabelli) nell'ambito del giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatasi sulla domanda di rimborso Ires di una società milanese a cui l'ufficio fiscale aveva restituito parte delle somme richieste a rimborso mediante una serie di bonifici eseguiti con successivi mandati di pagamento.

In particolare, l'agenzia delle Entrate sosteneva la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, presentato oltre il termine di 60 giorni dall'accredito dei rimborsi, ritenendo che la liquidazione di una domanda di rimborso in modo automatizzato, non necessitando di alcun provvedimento espresso, né di una esplicita motivazione, è assimilabile ad un diniego parziale di rimborso, soggetto all'impugnazione nel termine di legge.

Di contrario avviso è la Cgt di Milano secondo cui, proprio l'assenza di un provvedimento espresso di diniego parziale del rimborso, avendo l'amministrazione finanziaria eseguito una serie di bonifici con cui ha liquidato solo in parte il tributo, rende impossibile il formarsi di un diniego

parziale di rimborso, non avendo tale silenzio alcuna valenza significativa. Non può, infatti, il contribuente di fronte ad una serie di bonifici eseguiti in un dato arco temporale avere contezza della definitività dell'erogazione, potendo la restituzione dell'imposta avvenire anche in un momento successivo per sospensione temporanea del pagamento. In tal senso, è ammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto proposto dalla società nel termine di prescrizione del diritto.

È noto che il diniego espresso va impugnato nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/92. Al contrario, se dopo la domanda, passano 90 giorni senza che intervenga un diniego espresso, si forma il silenzio-rifiuto ed il ricorso soggiace ai termini di impugnazione secondo la prescrizione del diritto. L'ente impositore potrebbe, poi, decidere di erogare solo in parte le somme e, in tal caso, se interviene un provvedimento di diniego parziale, il ricorso soggiace sempre ai termini di legge. La situazione diventa più problematica se l'ente impositore, erogato solo parte del rimborso, rimane silente, essendo pacifico in giurisprudenza che il termine di 60 giorni si applichi solo laddove vi sia un atto dell'ufficio, anche sotto forma di sospensione del rimborso, essendo necessaria una manifestazione inequivoca di volontà dell'ufficio (Cassazione 32113/2023, 20051/2023)

In tal senso appare violato il diritto di difesa del contribuente laddove, di fronte ad una serie di bonifici parziali, debba impugnare nel termine di legge un implicito diniego parziale, non comprendendosi neppure da quando far decorrere tale termine, non avendo la parte privata contezza della definitività dei pagamenti.